Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **584.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 17, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto dell'esecuzione penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **585.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 148, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

complementi di impianti meccanici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **586.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 94, relativo al corso di laurea in architettura, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

architettura del paesaggio.

Art. 2.

Nell'art. 27, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

psicologia del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 147

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1983.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del Tesoro e al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1983, con il quale sono state indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del Tesoro ed al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato;

Visto il telex n. 7048 del 18 ottobre 1983, prot. n. 2373 U.L., con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, attesa la concomitanza dello svolgimento di elezioni amministrative per i suddetti giorni 20 e 21 novembre 1983, ha manifestato la necessità di differire a nuova data le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ed organi similari, indicando, per le elezioni suddette, i giorni 15 e 16 gennaio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del Tesoro e al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, già indette, ai sensi degli articoli 3 e 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, per i giorni 20 e 21 novembre 1983, si svolgeranno, con le modalità indicate nel decreto ministeriale 22 giugno 1983, nei giorni 15 e 16 gennaio 1984.

Art. 2.

Restano confermate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali determinate con il suddetto decreto ministeriale 22 giugno 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Roma, addì 20 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

(5905)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 settembre 1983.

Attuazione della direttiva della commissione (CEE) numero 82/622 che adegua al progresso tecnico la direttiva (CEE) n. 73/360, modificata dalla direttiva (CEE) n. 76/696, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, che attua la direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metro-logico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 845, che attua le direttive (CEE) n. 73/360 e n. 76/696 relative agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 82/622 che adegua al progresso tecnico la direttiva (CEE) n. 73/360, modificata dalla direttiva (CEE) n. 76/696;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 845, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, apposite disposizioni per l'adeguamento delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 845, alla citata direttiva della commissione delle Comunità europee n. 82/622;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 845, che attua le direttive (CEE) n. 73/360 e n. 76/696 relative agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, sono soppressi i punti 10.13.2.2.3 e 12.3.1.7.2 e, conformemente all'allegato del presente decreto:

sono sostituiti i punti 2.4.3, 10.4.5, 10.4.7, 10.4.8, 10.4.9, 10.8.1.2, 10.8.1.5, 10.1.3.2.1.6, 10.13.2.3.1 e 16.4.4;
sono aggiunti i punti 10.13.2.1.10 e 11.5.1.3.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

2.4.3. *Fedeltà.*

Idoneità di uno strumento per pesare a fornire risultati di misura concordanti fra loro, a meno degli errori sistematici, per uno stesso carico posato più volte sull'apposito dispositivo ricettore in condizioni praticamente identiche.

10.4.5. *Qualità della stampa dei risultati.*

La stampa dei risultati deve essere nitida e praticamente indelebile in normali condizioni di uso.

10.4.7. *Nomi o simboli delle unità di misura.*

I risultati della pesatura forniti dagli strumenti graduati devono comprendere i nomi o i simboli delle unità di misura, contemplati dal capitolo I dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 845.

In caso di stampa del risultato della pesatura su documento destinato alle parti contraenti, anche il nome o il simbolo della corrispondente unità di misura devono essere stampati dallo strumento. Il nome o il simbolo dell'unità di misura devono figurare dopo ciascun risultato di pesatura oppure in testa alla corrispondente colonna stampata.

10.4.8. *Limite di indicazione dei risultati.*

10.4.8.1. *Strumenti ad indicazione continua.*

Appositi arresti devono limitare la corsa dell'organo indicatore, pur permettendone lo spostamento al di qua dello zero e al di là della portata d'indicazione automatica per uno spazio non graduato compreso tra un minimo di 4 ed un massimo di 9 divisioni.

Questa prescrizione non si applica agli strumenti muniti di quadranti a scala circolare con indice a più giri.

10.4.8.2. *Strumenti ad indicazione discontinua.*

L'indicazione deve risultare impossibile al di sopra della portata massima, aumentata tutt'al più di 9 divisioni.

10.4.9. *Limite di stampa dei risultati.*

La stampa deve risultare impossibile:

al di sopra della portata massima, aumentata tutt'al più di 9 divisioni;

sugli strumenti ad equilibrio automatico o semiautomatico, quando lo strumento non si trova in equilibrio stabile o in equilibrio determinato da una media di oscillazioni.

In qualsiasi caso i limiti di indicazione e di stampa dei risultati devono essere identici.

10.8.1.2. *Precisione della messa in funzione.*

Il dispositivo di tara deve potersi azionare con un'approssimazione pari ad almeno un quarto della più piccola divisione di verifica dello strumento.

Nel caso, però, di dispositivi di tara non automatici a comando discontinuo, l'azionamento deve potersi eseguire con una approssimazione pari ad almeno metà divisione.

10.8.1.5. *Visibilità nella messa in funzione.*

La messa in funzione dei dispositivi di tara deve essere segnalata visibilmente quando l'indicazione dello strumento prima della taratura:

sia di metà divisione o più, nel caso di strumenti per pesare a indicazione continua;

sia diversa da zero, nel caso di strumenti per pesare ad indicazione discontinua.

10.13.2.1.6. *Riproduzione dei simboli.*

Il simbolo dell'unità monetaria deve accompagnare l'indicazione e la stampa del prezzo da pagare e del prezzo unitario.

Quest'ultimo deve comprendere anche il simbolo dell'unità di massa alla quale si riferisce.

Le cifre ed i simboli devono essere stampati dallo strumento sui documenti destinati alle parti contraenti.

I simboli devono figurare dopo ciascuna indicazione o stampa del prezzo da pagare e/o del prezzo unitario, oppure in testa alla rispettiva colonna stampata.

10.13.2.1.10. *Valore delle divisioni del prezzo da pagare.*

Si applicano le prescrizioni fissate per gli strumenti consimili dalle disposizioni in materia emanate ai sensi del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 206, e sue successive modificazioni, fatta eccezione per gli strumenti destinati ad altri Paesi membri della CEE, che devono risultare conformi alle relative normative nazionali ivi vigenti.

10.13.2.3.1. *Indicazione e stampa discontinue del prezzo da pagare.*

I dispositivi indicatori e di stampa del prezzo da pagare devono comportare almeno quattro decadi.

Nel caso di prezzo da pagare inferiore all'unità davanti alla virgola deve sempre figurare lo zero.

11.5.1.3. *Strumenti ad equilibrio semiautomatico con dispositivo ricettore dei pesi.*

Questi strumenti sono autorizzati purché la loro portata di indicazione automatica sia del tipo 1×10^n kg (dove «n» è un numero intero, positivo, negativo o nullo).

16.4.4. *Fedeltà.*

Le prove di fedeltà vanno eseguite con almeno tre carichi differenti, compresi tra la portata minima e la portata massima, ripetendo le pesate 10 volte per ciascun carico. Dopo ciascuna pesata lo strumento deve essere azzerato. Nel corso di queste prove lo strumento deve risultare conforme alle condizioni precisate al punto 5.

(5854)

DECRETO 9 settembre 1983.

Attuazione della direttiva della commissione (CEE) numero 82/623 che reca terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio (CEE) n. 71/318, e sue successive modificazioni, relativa ai contatori di volume di gas.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, che attua la direttiva (CEE) n. 71/316, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, che attua le direttive (CEE) n. 71/318, n. 74/331 e n. 78/365, relative ai contatori di volume di gas;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 82/623 che reca terzo adeguamento al progresso tecnico della precitata direttiva n. 71/318;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi dello art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857 e dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, apposite istruzioni per l'adeguamento delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, alla citata direttiva della commissione delle Comunità europee n. 82/623;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, citato nelle premesse, i seguenti punti sono sostituiti conformemente all'allegato del presente decreto:

capitolo I - paragrafo B: 3.2.3, 8, 9.2.1, 10;
capitolo II: 5.2.1;
capitolo III: 3.1.1., 3.3, 7.1.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

I.B.3.2.3. Gli assi di uscita degli alberi motori devono essere opportunamente protetti quando non sono raccordati ad un dispositivo addizionale amovibile.

I.B.8. *Ubicazione dei marchi di verifica e dei sigilli.*

8.1. L'ubicazione dei marchi deve essere scelta in modo che non sia possibile smontare la parte sigillata senza danneggiare i marchi stessi.

8.2. Quando le indicazioni di cui al punto I.B.4.1 sono apposte su una targa segnaletica speciale, e quest'ultima non è fissata in modo permanente, l'ubicazione di uno dei marchi deve essere scelta in modo che questo si deteriori se la targa segnaletica speciale viene rimossa; lo scopo è di evitare la rimozione della targa.

8.3. Si devono prevedere ubicazioni per i marchi di verifica o i sigilli:

a) su tutte le targhe che recano un'indicazione prescritta dal presente allegato, ad eccezione dei casi in cui queste ultime sono fissate in modo permanente;

b) su tutte le parti del contatore che non possono essere diversamente protette contro manomissioni atte a:

influenzare o modificare l'indicazione del dispositivo indicatore del contatore;

modificare o interrompere l'accoppiamento tra il dispositivo di misura e il dispositivo indicatore;

togliere o spostare elementi importanti dal punto di vista metrologico;

c) sul raccordo dei dispositivi addizionali amovibili o sulle protezioni di cui al punto I.B.3.2.3.

I.B.9.2.1. I contatori presentati per la verifica prima CEE devono essere in stato di funzionamento. La verifica prima CEE non garantisce il buon funzionamento né l'esattezza delle indicazioni relative ai dispositivi addizionali eventualmente collegati conformemente ai punti I.B.3.1 e I.B.3.2. Nessun marchio di verifica o sigillo CEE deve essere apposto su questi dispositivi, addizionali, fatti salvi i raccordi di cui al punto I.B.8.3.c.

I.B.10. *Marchi di verifica e sigilli.*

10.1. *Apposizione.*

Sui contatori che hanno superato le prove di verifica vengono apposti:

i marchi di verifica prima CEE;

i sigilli CEE nei posti indicati al punto I.B.8.3.

10.2. *Garanzia.*

L'apposizione dei marchi di verifica prima CEE e dei sigilli CEE su un contatore di gas certifica esclusivamente che tale contatore risponde alle disposizioni della presente direttiva.

II.5.2.1. Se gli alberi motori vengono applicate le coppie massime indicate sui contatori conformemente ai punti I.B.3.2.1 o I.B.3.2.2, l'indicazione del contatore può variare al massimo di 1,5 % a Qmin, fatto salvo quanto disposto al punto II.6.3.2.

III.3.1.1. Per misurare la perdita di pressione, i contatori devono avere a monte ed a valle del circuito del gas una presa di pressione statica; la pressione misurata a monte costituisce la pressione di riferimento.

III.3.3. *Prese di pressione.*

3.3.1. Gli alesaggi delle prese di pressione devono avere un diametro di almeno 3 mm. Le prese di pressione a forma di scanalatura devono avere in direzione del flusso una larghezza di almeno 2 mm e una sezione trasversale di almeno 10 mm².

3.3.2. Le prese di pressione devono essere munite di un dispositivo di chiusura ermetica.

3.3.3. La presa di pressione per la pressione di riferimento deve recare, ben visibile ed indelebile, l'indicazione « p_r », e l'altra presa l'indicazione « p ».

III.7.1. *Prove di esattezza.*

Un contatore è considerato conforme alle prescrizioni in materia di errori massimi tollerati se questi ultimi sono rispettati alle portate sotto indicate:

Qmin, 0,10 Qmax (se questo valore è superiore a Qmin), 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,70 Qmax e Q max.

Se le prove sono effettuate in condizioni differenti, le garanzie devono essere almeno equivalenti a quelli ottenute con le prove di cui sopra.

(5855)

DECRETO 9 settembre 1983.

Attuazione della direttiva della commissione (CEE) numero 82/624 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio (CEE) n. 76/765, relativa agli alcolometri e densimetri per alcole.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, che attua la direttiva (CEE) n. 71/316, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi controllo metrologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874, che attua la direttiva (CEE) n. 76/765, relativa agli alcolometri e densimetri per alcole;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 82/624, che adegua al progresso tecnico la direttiva (CEE) n. 76/765;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874 e dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, apposite disposizioni per l'adeguamento delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874, alla citata direttiva della commissione delle Comunità europee n. 82/624;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874, citato nelle premesse, il punto 9 è sostituito conformemente all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

9. *Termometri usati per la determinazione del titolo alcolometrico.*

9.1. Termometri incorporati nello strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico.

Se lo strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe II o III, esso può avere incorporato un termometro del tipo a dilatazione di mercurio e a guaina di vetro.

9.1.1. Il termometro è graduato in 0,1 °C, 0,2 °C o 0,5 °C e può non recare il tratto corrispondente a 0 °C.

9.1.2. La lunghezza minima della divisione è di:

0,8 mm per i termometri graduati in 0,1 °C e 0,2 °C;

1,0 mm per i termometri graduati in 0,5 °C.

9.1.3. Lo spessore dei tratti non deve essere superiore al quinto della lunghezza della divisione.

9.1.4. L'errore massimo tollerato in più o in meno è di:

0,10 °C se il termometro è graduato in 0,1 °C;

0,20 °C se il termometro è graduato in 0,2 °C o 0,5 °C.

9.1.5. Alla verifica prima CEE l'errore del termometro incorporato è determinato in almeno tre punti scelti su tutta l'estensione della scala.

9.2. Termometri non incorporati nello strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico.

9.2.1. Se lo strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe I, il termometro usato con questo strumento è:

del tipo a resistenza metallica che consente di determinare la temperatura della miscela idroalcolica rispettando gli errori massimi tollerati in più o in meno di 0,10 °C, oppure

del tipo a dilatazione di mercurio e a guaina di vetro graduato in 0,1 °C o 0,05 °C.

I termometri a mercurio devono recare il tratto corrispondente a 0 °C, avere una lunghezza minima della divisione di 0,8 mm e uno spessore dei tratti non superiore al quinto della lunghezza della divisione.

L'errore masimo tollerato in più o in meno è pari a una divisione.

9.2.2. Se lo strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe II o III, il termometro usato con questi strumenti è del tipo a dilatazione di mercurio e a guaina di vetro.

9.2.2.1. Il termometro è graduato in 0,1 °C, 0,2 °C o 0,5 °C. Esso reca il tratto corrispondente a 0 °C.

9.2.2.2. La lunghezza minima della divisione e di:

0,8 mm per i termometri graduati in 0,1 °C o 0,2 °C;

1,0 mm per i termometri graduati in 0,5 °C.

9.2.2.3. Lo spessore dei tratti non deve essere superiore al quinto della lunghezza di una divisione.

9.2.2.4. L'errore massimo tollerato, in più o in meno, è di:

0,10 °C se il termometro è graduato in 0,1 °C;

0,20 °C se il termometro è graduato in 0,2 °C o 0,5 °C.

(5856)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. **587**.

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 587. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurologica . . . . . posti 1

istituto di semeiotica medica I . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1983

Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 145

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica al provvedimento CIP n. 8/1983: «Prezzi delle specialità medicinali». (Provvedimento pubblicato nel supplemento straordinario (specialità medicinali) alla «Gazzetta Ufficiale» n. 90 del 1° aprile 1983)

Nel provvedimento citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Artrosilene - Dompè	—	—	*Artrosilene* - Dompè	—	—
10 f liof 160 mg + 10 f	24022.B1	7.015	10 f liof 160 mg + 10 f	24022.B1	8.405
10 f liof + 10 f solv	24022.B	6.070	10 f liof 80 mg + 10 f solv	24022.B	7.550
6 f liof + 6 f solv	24022.B	4.520	6 f liof 80 mg + 6 f solv	24022.B	5.655
6 f liof 160 mg + 6 f	24022.B1	5.000	6 f liof 160 mg + 6 f	24022.B1	6.015
Avocin - Cyanamid			*Avocin* - Cyanamid		
bb im 1 fl 1 g + f solv	24469	6.820	bb im 1 fl 1 g + f solv	24469	7.465
im 1 fl 2 g + 1 f solv	24469.1	11.665	im 1 fl 2 g + 1 f solv	24469.1	12.455

SPECIALITÀ DA INCLUDERE

	Numero di registrazione	Prezzo
Chelafer - Tiber	—	—
2,5 % scir 150 g .	11853/1	2.570

(5908)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Malertox R special diserbante concessa all'impresa Sivam S.p.a., in Milano, via Scarlatti, 30, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tetradin concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), via Tolara di Sotto, 85, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5804)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1983, il rag. Vittorio Mastroviti, direttore di ragioneria presso il provveditorato agli studi di Matera e la sig.ra Ada Pedone, in servizio presso l'Università degli studi di Bari, sono stati nominati componenti della commissione elettorale circoscrizionale della Puglia e Basilicata, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Savino Donati e del sig. Francesco Losurdo.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1983, il dott. Marcello Bargellini, primo dirigente presso il provveditorato agli studi di Perugia, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per il Lazio e l'Umbria, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Paolo Norcia.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1983, il dott. Domenico Paladino, direttore amministrativo aggiunto dell'Università di Palermo, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Sicilia per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Camillo Leone.

(5848)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983, il sig. Bartoloni Claudio, sesta qualifica funzionale, è stato chiamato a far parte, quale membro, della commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dott. Rizzello Antonio.

(5849)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 21 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1573,050	1573,050	1572,90	1573,050	1573 —	1573 —	1572,950	1573,050	1573,050	1573,05
Marco germanico	609,320	609,320	609,50	609,320	609,15	609,18	609,040	609,320	609,320	609,32
Franco francese	199,260	199,260	199,52	199,260	199,35	199,39	199,340	199,260	199,260	199,26
Fiorino olandese	541,620	541,620	541,75	541,620	541,50	541,615	541,610	541,620	541,620	541,62
Franco belga	29,822	29,822	29,80	29,822	29,84	29,83	29,851	29,822	29,822	29,82
Lira sterlina	2361,400	2361,400	2361 —	2361,400	2361,80	2361,54	2361,700	2361,400	2361,400	2361,40
Lira irlandese	1884,500	1884,500	1886 —	1884,500	1888 —	1884,25	1884 —	1884,500	1884,500	—
Corona danese	167,980	167,980	168 —	167,980	168 —	168 —	168,060	167,980	167,980	167,98
E.C.U.	1370,630	1370,630	1370,63	1370,630	1369,94	1370,63	1370,630	1370,630	1370,630	1370,63
Dollaro canadese	1277,500	1277,500	1278 —	1277,500	1277,80	1277,87	1278,250	1277,500	1277,500	1277,50
Yen giapponese	6,765	6,765	6,78	6,765	6,77	6,76	6,789	6,765	6,765	6,76
Franco svizzero	748,670	748,670	749,30	748,670	74,890	748,56	748,450	748,670	748,670	748,67
Scellino austriaco	86,623	86,623	86,6150	86,623	86,60	86,63	86,640	86,623	86,623	86,62
Corona norvegese	215,560	215,560	215,50	215,560	215,36	215,49	215,430	215,560	215,560	215,56
Corona svedese	202,870	202,870	202,90	202,870	202,80	202,83	202,800	202,870	202,870	202,82
FIM	279,750	279,750	279,75	279,750	279,80	279,85	279,950	279,750	279,750	—
Escudo portoghese	12,730	12,730	12,75	12,730	12,73	12,75	12,730	12,730	12,730	12,73
Peseta spagnola	10,464	10,464	10,465	10,464	10,43	10,46	10,467	10,464	10,464	10,46

Media dei titoli del 21 ottobre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,150
» 6 % » » 1970-85	89,600
» 6 % » » 1971-86	85,100
» 6 % » » 1972-87	80,100
» 9 % » » 1975-90	79,500
» 9 % » » 1976-91	79,800
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	78,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,900
» » » 1-6-1981/86 16 %	97 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,700
» » » Ind. 1-11-1981/83	100 —
» » » » 1-12-1981/83	100,100
» » » » 1- 3-1981/84	99,975
» » » » 1- 4-1981/84	100,325
» » » » 1- 6-1981/84	100,025
» » » » 1- 1-1982/84	100,025
» » » » 1- 3-1982/84	99,975
» » » » 1- 5-1982/84	100,025
» » » » 1- 6-1982/84	99,800
» » » » 1- 7-1982/84	99,625
» » » » 1- 8-1982/84	99,625
» » » » 1- 9-1982/84	99,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/84	99,650
» » » » 1-11-1982/84	99,700
» » » » 1-12-1982/84	99,675
» » » » 1- 1-1983/85	99,150
» » » » 1- 2-1983/85	99,100
» » » » 1- 3-1983/85	99 —
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,075
» » » » 1- 5-1982/86	100,125
» » » » 1- 6-1982/86	99,925
» » » » 1- 7-1982/86	100,025
» » » » 1- 8-1982/86	99,925
» » » » 1- 9-1982/86	99,650
» » » » 1-10-1982/86	99,675
» » » » 1-11-1982/86	99,725
» » » » 1-12-1982/86	99,775
» » » » 1- 1-1983/87	99,750
» » » » 1- 2-1983/87	99,400
» » » » 1- 3-1983/87	99,300
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	98,900
» » » 12 % 1- 4-1984	98,025
» » » 18 % 1- 4-1984	100,450
» » » 12 % 1-10-1984	95,475
» » » 18 % 1- 1-1985	100,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1573 —
Marco germanico	609,180
Franco francese	199,300
Fiorino olandese	541,615
Franco belga	29,836
Lira sterlina	2361,550
Lira irlandese	1884,250
Corona danese	168,020
E.C.U.	1370,630
Dollaro canadese	1277,875
Yen giapponese	6,767
Franco svizzero	748,560
Scellino austriaco	86,631
Corona norvegese	215,495
Corona svedese	202,835
FIM	279,850
Escudo portoghese	12,730
Peseta spagnola	10,465

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto 5 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'avv. Fulvio Croce, con la seguente motivazione: «Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Torino, si distingueva, nell'assolvimento dell'incarico, per il profondo impegno, l'appassionata dedizione e lo alto senso morale. In un momento particolarmente delicato per l'integrità delle istituzioni repubblicane, noncurante delle minacce di morte ricevute, procedeva egualmente, onde non rallentare il corso di un processo, alla nomina dei legali d'ufficio per gli appartenenti ad una pericolosa organizzazione eversiva, dimostrando grande coraggio ed assoluta fiducia nella forza della legge. Cadeva vittima di un vile attentato, sacrificando la vita in difesa dello Stato democratico». (28 aprile 1977 in Torino).

(5826)

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 15 aprile 1978, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportate.

Medaglie d'oro

Alla memoria dell'operaio forestale Giuseppe Muntoni, il 6 agosto 1976 in Villacidro (Cagliari). — Con generosa abnegazione accorreva tra i primi per circoscrivere e spegnere un violento incendio boschivo che, alimentato da un forte vento, minacciava di estendersi pericolosamente. Mentre si prodigava nella rischiosa operazione, investito da una densa nube di fumo veniva improvvisamente avviluppato dalle fiamme, perdendo la giovane vita. Luminoso esempio di grande ardimento e di alto senso del dovere.

Alla memoria dell'ufficiale volontario dei vigili del fuoco ing. Gino Arosio, il 23 gennaio 1977 in Lissone (Milano). — Accorreva volontariamente, in occasione di un violento incendio sviluppatosi in una fabbrica di materie plastiche, per coordinare le operazioni di spegnimento. Mentre svolgeva la propria opera con generosa abnegazione, rimaneva vittima di un incidente. Magnifico esempio d'incondizionata dedizione al dovere spinta fino all'estremo sacrificio.

Medaglie d'argento

Alla memoria di Aniello De Caro, il 16 dicembre 1968 in Scisciano (Napoli). — Con eccezionale senso di abnegazione, si slanciava in soccorso di una donna folgorata da un cavo della alta tensione spezzatosi durante un temporale. Nel generoso intento rimaneva egli stesso vittima della corrente sacrificando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà.

Saponaro dott. Giuseppe, il 29 agosto 1971 in Roma. — Medico della C.R.I. si prodigava, con dedizione ed alto senso del dovere, nella cura di malati e sofferenti. Accorso in un'abitazione per prestare aiuto ad una donna che aveva tentato il suicidio, veniva investito da una improvvisa violenta esplosione, riportando gravi ustioni. Luminoso esempio di umana solidarietà e di generosa abnegazione.

De Vico Adolfo, il 29 agosto 1971 in Roma. — Portantino della C.R.I. si prodigava, con dedizione ed alto senso del dovere, al servizio di malati e sofferenti. Accorso in un'abitazione per prestare aiuto ad una donna che aveva tentato il suicidio, veniva investito da un'improvvisa violenta esplosione, riportando gravi ustioni. Mirabile esempio di generoso altruismo e di operante umana solidarietà.

Berzacola Celestino, il 14 febbraio 1975 in Verona. — Pur inesperto del nuoto si slanciava, con generosa abnegazione nelle fredde acque di un fiume in soccorso di una donna gettatavisi con intenzioni suicide. Afferrata la malcapitata, ormai boccheggiante, riusciva a trarla a riva, trasportandola quindi con il proprio taxi in ospedale. Esempio mirabile di elette virtù civiche e di operante umana solidarietà.

(5827)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 il rag. Regini Gabriele, compreso nelle terne formulate dal consiglio di amministrazione il 2 giugno 1983, è stato chiamato a far parte, in qualità di componente della quarta commissione elettorale circoscrizionale con sede a Venezia, presso il magistrato alle acque, in sostituzione del rag. Bellocchio Giuseppe, impossibilitato ad espletare l'incarico; il geom. principale G.C. De Feo Antonio e l'assistente principale G.C. Donnini Lino, compresi nelle terne formulate dal consiglio di amministrazione il 2 giugno 1983, sono stati chiamati a far parte in qualità di componenti della nona commissione elettorale circoscrizionale con sede a Firenze presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche in sostituzione rispettivamente del sig. Carletti Giancarlo, segretario principale e del sig. Gabrielli Sergio, assistente superiore, impossibilitati ad espletare l'incarico; il coadiutore principale Petese Cosimo, del pari compreso nelle terne formulate dal consiglio di amministrazione il 2 giugno 1983, è stato chiamato a far parte, in qualità di componente, della tredicesima commissione elettorale circoscrizionale con sede a Bari presso il locale provveditorato regionale alle opere pubbliche, costituita con il succitato decreto ministeriale n. 11260, in sostituzione del commesso capo Provenzano Michele, impossibilitato ad espletare l'incarico; il nominativo dell'op. capo Giamini Pietro, componente della quattordicesima commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma, è stato rettificato in Giannini Pietro.

(5850)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 13 settembre 1983: «Restituzione dell'imposta di fabbricazione su preparazioni antiossidanti per gomma esportate». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 273 del 5 ottobre 1983).

Il titolo del decreto citato in epigrafe è sostituito dal seguente: «Restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli leggeri e sugli idrocarburi aciclici distillanti in 5 °C contenuti nei prodotti vernicianti, esportati».

(5874)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Collocamento in aspettativa dei consiglieri circoscrizionali di Pozzuoli. (Ordinanza n. 33/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983 e n. 22/FPC del 7 ottobre 1983;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni dell'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, concernente il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali di Pozzuoli, sono estese ai consiglieri circoscrizionali di Pozzuoli per la durata di due mesi dalla data della richiamata ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5875)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a sei posti di assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 e in particolare l'art. 29;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la notificazione in data 23 dicembre 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1977, con la quale si rendeva nota la disponibilità di quarantasette posti di assistente tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, riservati ai sottufficiali delle Forze armate, a fini del passaggio all'impiego civile, di cui all'art. 352 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1978, registro n. 38 Difesa, foglio n. 306, con il quale sono stati nominati quaranta candidati;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1979, registro n. 24 Difesa, foglio n. 360, relativo alla decadenza dalla nomina di undici rinunciatari al passaggio all'impiego civile;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1980, registro n. 3 Difesa, foglio n. 73, con il quale si rendeva nota la disponibilità di diciotto posti (7 più 11) di assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare da conferire ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191 agli ex volontari delle tre Forze armate, congedati senza demerito al termine della ferma o rafferme;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1980, registro n. 26 Difesa, foglio n. 85, concernente la nomina di sei candidati;

Tenuto conto che dopo gli adempimenti di cui all'art. 29 della citata legge n. 191/1975 si possono mettere a concorso pubblico i posti residui;

Considerato che, in conseguenza, attualmente sussiste la disponibilità di dodici posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1982, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 195, con il quale ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso sei posti nella qualifica iniziale del ruolo;

Tenuto conto che i posti autorizzati sono al netto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980;

Accertato che nel ruolo organico della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare sussiste la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di ricoprire i posti autorizzati;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1983, concernente il programma di esame del concorso pubblico per l'accesso al ruolo citato, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente tecnico in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno prestare servizio nella sede di prima assegnazione per un periodo di almeno cinque anni prima di potere ottenere un trasferimento a domanda.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio (vedi allegato 2). *Della sede e della data di svolgimento della prova scritta verrà dato avviso nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 15 *febbraio* 1984.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio e del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Ammissione e convocazione alla prova pratica e al colloquio e votazione

Alla prova pratica nonché al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nell'uno o nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può

riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina ad assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale del quarto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1983
Registro n. 61 Difesa, foglio n. 391

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . . . (scrivere stampatello) (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . . . (scrivere stampatello);

residente in . . . . (provincia di . . . . .) c.a.p. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente tecnico in prova della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1983, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . (indicare anche il c.a.p. e il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . . . . rilasciato da . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede con la consapevolezza che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di potere ottenere un trasferimento a domanda.

Data, ...

Firma (6)

. . . .

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Sulla base di un disegno di progetto in scala (pianta, prospetti, sezioni) relativo alla costruzione, ricostruzione, miglioramento o riparazione di un semplice edificio, il candidato deve effettuare il conteggio (anche mediante la risoluzione di problemi di aritmetica e geometria elementare) dei materiali occorrenti e compilare una sintetica relazione tecnica esplicativa con la quale dimostri di sapersi esprimere in forma chiara e corretta e di possedere una sufficiente cultura generale e professionale.

N.B. — Non è ammessa la consultazione di alcuna pubblicazione ad eccezione del vocabolario della lingua italiana.

La durata massima complessiva della prova scritta è fissata in sei ore.

PROVA PRATICA

Conoscenza dell'uso della strumentazione fondamentale per misure di cantiere e per rilievi di campagna.

COLLOQUIO

Sono oggetto del colloquio, oltre le materie di cui alla prova scritta ed alla prova pratica, i seguenti argomenti:

1) nozioni di aritmetica e geometria elementare;

2) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

3) nozioni sui materiali da costruzione naturali ed artificiali, scelta ed impiego dei medesimi;

4) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra e stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, cunette, vari sistemi di pavimentazione stradale, opere d'arte), di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro, delle opere di finimento, degli impianti idraulici, di riscaldamento ed elettrici nei fabbricati di civile abitazione;

5) nozioni fondamentali sulle macchine, strumenti ed attrezzature di cantiere e sul loro impiego;

6) nozioni varie su: legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; assicurazione degli operai; pronto soccorso per gli infortunati.

(5833)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa n. 17 del 23 aprile 1983 del Giornale ufficiale della Difesa (data di pubblicazione 7 luglio 1983) è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 18 Difesa, foglio n. 68, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa.

(5788)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Graduatoria generale del pubblico concorso a trentasei posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti capi tecnici.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1983, parte prima e seconda, è stata pubblicata la deliberazione del direttore del servizio personale delle ferrovie dello Stato 9 agosto 1983, n. 585/P.2.1.2., che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso a trentasei posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti capi tecnici, quarta categoria del personale ferroviario, indetto con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato 2 ottobre 1982, n. 239.

(5704)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 dell'8-15 ottobre 1981, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1981, registro n. 74, foglio n. 294, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 207, ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(5851)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università della Calabria.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento di scienze delle costruzioni, facoltà di ingegneria, per un posto presso l'Università degli studi della Calabria, in Cosenza.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, in Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria, in Cosenza.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento di strutture, facoltà di ingegneria, per cinque posti presso l'Università degli studi della Calabria, in Cosenza.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, in Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria, in Cosenza.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento di scienze della Terra, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per un posto presso l'Università degli studi della Calabria.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(5882)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Messina.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Messina, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983, per la durata di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, per i candidati che alla data del 5 settembre 1983 (primo termine ultimo per la presentazione delle domande) si trovavano in possesso del diploma di abilitazione magistrale di durata quadriennale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(5883)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 292 del 24 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma: Prova di esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi delle province di Roma, Viterbo, Terni, Rieti, Frosinone e Latina.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, a ventuno posti per laureati in fisica.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.